




Comune dell'Aquila



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 572 del 27/11/2013

OGGETTO: COMPENSORIO TURISTICO DEL GRAN SASSO, CONVENZIONE TRA IL COMUNE DELL'AQUILA E LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA E LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA-PREDISPOSIZIONE BOZZA PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ZONA AI SENSI DELL'ART. 5 "ZONA DI COMPLETAMENTO E ATTREZZATURE RICETTIVE" DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO SPECIALE TERRITORIALE DELL'AREA DI PARTICOLARE COMPLESSITA' SCINDARELLA-MONTE CRISTO DEL MASSICCIO DEL GRAN SASSO.

L'anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 9.30., nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco on. Massimo Cialente con la partecipazione degli assessori:

	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>
Sindaco:	Massimo Cialente	Si		
Assessori:	1. Robero Riga	Si	2. Lelio De Santis	Si
	3. Emanuela Di Giovambattista	Si	4. Pietro Di Stefano	Si
	5. Emanuela Iorio	Si	6. Elisabetta Leone	Si
	7. Alfredo Moroni	Si	8. Fabio Pelini	Si
	9. Giancarlo Vicini	Si		

***Totale presenti* 10**


***Totale assenti* 0**

Partecipa il Segretario Generale Carlo Pirozzolo.

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.



Comune dell'Aquila



LA GIUNTA

Premesso che:


- Il Comprensorio Turistico del Gran Sasso è il secondo costruito in Italia dopo Cortina d'Ampezzo ed è posizionato su un altopiano di circa 75 km quadrati nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, estendendosi per 18 km in lunghezza ed 8 km di larghezza su una direttrice che va da nord-ovest a sud est. Con un'altitudine che varia tra 1460 e 2138 m.;
- Il comprensorio si avvale di strutture già presenti quali:
 - la Funivia del Gran Sasso, un impianto a fune modernissimo che recentemente ha ricevuto un importante restyling e che in 6 minuti consente a 100 persone di passare dai 1150 m. della stazione di partenza di Fonte Cerreto ai 2.130 m. di quota dell'Albergo Campo Imperatore. Un impianto di grande valore anche dal punto di vista storico;
 - in quota, un ostello ed un albergo collegati tra loro e all'arrivo della funivia attraverso un tunnel;
 - impianti di risalita e relative seggiovie: *Fontari e Scindarella*.
- Il bacino in parola oltre a collocarsi tra quelli più importanti del centro Italia per il turismo invernale, è meta turistica durante la bella stagione grazie alla possibilità di praticare le differenziate attività legate all'escursionismo con le sue cime e i tanti sentieri che l'attraversano; è, inoltre, sede di uno dei più importanti osservatori astronomici in Italia e custodisce anche un orto botanico;
- Il territorio di cui si tratta, nei prossimi tempi, sarà oggetto di importanti investimenti di sviluppo, con l'innovazione degli impianti esistenti e la realizzazione di nuove strutture impiantistiche, avendo il Governo centrale destinato a tali interventi consistenti risorse finanziarie, oltre a quelle disponibili in ambito regionale;
- Le indicate intenzioni non possono prescindere da preventive e scrupolose indagini e studi in presenza dell'unicità e specificità dei luoghi, da condividere con tutti gli attori istituzionali.

Premesso altresì che:

- Ai sensi dell'art.6 della Legge Regionale n.18/1983 la Regione Abruzzo ha redatto il Progetto Speciale Territoriale dell'area Scindarella - Monte Cristo del massiccio del Gran Sasso;



Comune dell'Aquila




- Il Comune dell'Aquila come disposto dalla citata Legge Regionale, con Delibera di Consiglio Comunale n.46 del 06/05/2005 ha recepito il su citato P.S.T;
- All'art.5 "Zona di completamento e attrezzature ricettive" delle Norme Tecniche di Attuazione del P.S.T. "Scindarella - Monte Cristo" si introduce la possibilità di insediare attrezzature e servizi per lo sviluppo economico e turistico dell'area di "Fonte Cerreto", rinviando l'attuazione degli interventi ad un Piano Particolareggiato di Zona (P.P.Z.) di iniziativa pubblica.

Considerato che:

- La Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, su conforme e preventiva richiesta dell'Ente, si è resa disponibile a collaborare con il Comune di L'Aquila, a titolo di favore e senza onere alcuno, alla redazione di una proposta di Piano Particolareggiato di Zona individuato all'interno della "Zona di completamento e attrezzature ricettive" del P.S.T. dell'area di particolare complessità Scindarella - Monte Cristo del massiccio del Gran Sasso; liberalità che assicura economie di spesa per i servizi di Piano interni all'Ente;
- In merito viene in soccorso l'art. 43 della Legge 449/1997 che statuisce: "*1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. 2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. [[.....omissis]] . La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. [[.....omissis]] 3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. [[.....omissis]];*
- La norma riportata, unitamente all'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, consente di stipulare convenzioni/accordi con risparmi di spesa, ovvero, a titolo gratuito e senza oneri per l'Ente, dirette ad acquisire la fornitura di consulenze o l'erogazione di beni e servizi utili a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati;



Comune dell'Aquila



Verificato che:

- L'art. 5 "Zona di completamento e attrezzature ricettive" delle Norme Tecniche di Attuazione del Progetto Speciale Territoriale dell'area di particolare complessità Scindarella-Monte Cristo del massiccio del Gran Sasso dispone: *"Per la definizione urbanistica delle aree libere ricadenti all'interno della presente zona si rinvia al P.P.Z. di iniziativa comunale in concertazione con i soggetti pubblici decisori"*.

Ritenuto che:

- Sia opportuno procedere, al fine di valorizzare l'offerta turistica del comprensorio, alla redazione del suddetto Piano Particolareggiato di Zona anche in parziale variante al P.S.T. "Scindarella - Monte Cristo" in considerazione dei programmi di sviluppo dell'Amministrazione Comunale, da condividere con la Regione Abruzzo.

Visti:

- Il P.S.T. dell'area di particolare complessità Scindarella-Monte Cristo del massiccio del Gran Sasso;
- Il D. Lgs. n.267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- L'art. 43 della Legge n.449/1997.

Visti gli allegati:


- Parere di regolarità amministrativa e contabile.

Considerato il parere di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità. Ai sensi



Comune dell'Aquila



dell'art. 49 del vigente d. lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo.

Con voto unanime

Delibera

1. Di confermare l'obiettivo strategico dell'Ente, lo sviluppo del comprensorio del Gran Sasso essenziale per rilanciare il turismo e l'economia locale;
2. Di approvare l'allegato schema di convenzione, tra il Comune dell'Aquila e la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila per la redazione di una proposta di Piano Particolareggiato di Zona all'interno delle zone di completamento e attrezzature ricettive individuate nell'area di particolare complessità Scindarella - Monte Cristo del massiccio del Gran Sasso anche in parziale variante al P.S.T. in considerazione dei programmi di sviluppo dell'Amministrazione Comunale, di concerto e sotto la supervisione del Settore Pianificazione del Comune dell'Aquila;
3. Di dare atto che la presente deliberazione **non comporta** impegno di spesa né diminuzione di entrata per l'Amministrazione Comunale;
4. Di inviare il presente atto alla Segreteria Generale e al Settore Pianificazione per quanto di competenza.

Successivamente

LA GIUNTA


Ad unanimità di voti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



Comune dell'Aquila



Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Carlo Pirozzolo

IL PRESIDENTE
on. Massimo Cialente

COLLAZIONATA: Il Responsabile

Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 572 del 27/11/2013

Oggetto: Comprensorio Turistico del Gran Sasso, convenzione tra il Comune dell'Aquila e la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila - Predisposizione bozza Piano Particolareggiato di Zona ai sensi dell'art.5 "Zona di completamento e attrezzature ricettive" delle Norme Tecniche di Attuazione del Progetto Speciale Territoriale dell'area di particolare complessità Scindarella-Monte Cristo del massiccio del Gran Sasso.

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ESERCITATO IN SEDE PREVENTIVA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS C. 1 DEL D. LGS. 267/2000 E SS. MM. E II. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE ADOTTATA

1)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.


Ai sensi dell'art. 49 del vigente d. lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente d. lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Data 27.11.13

Il Dirigente/Responsabile del Servizio

timbro e firma



2)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

Data _____

Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario

timbro e firma

2 BIS) (in alternativa al n. 2)

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto il parere di regolarità tecnica, attestante che l'atto **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo ai sensi dell'art. 49 del vigente d.lgs 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, non è richiesto il parere di regolarità contabile.

Data 22/11/13

Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario

timbro e firma


Settore Risorse Finanziarie
dott. Fabrizio Giannangeli



Comune dell'Aquila
Settore Pianificazione

ALLEGATO ALLA DELIBERA

DI G.C. n. 572 del 27/11/2013
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE



ALLEGATO

Contratto di convenzione per la fornitura di consulenze o erogazione di beni e servizi aggiuntivi.

Comune dell'Aquila

Prot. n.

CONVENZIONE

L'anno _____ il giorno _____ del mese _____ nella sede del Comune dell'Aquila


Premesso che:

- L'art.43 della L. 449/1997 statuisce: "1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. 2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. [[.....omissis]] . La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. [[.....omissis]] 3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. [[.....omissis]];
- La norma riportata, unitamente all'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 prevedono lo possibilità per gli enti locali di stipulare convenzioni a titolo gratuito e senza oneri per l'Ente dirette ad



Comune dell'Aquila

Settore Pianificazione



- acquisire la fornitura di consulenze e l'erogazione di beni e servizi aggiuntivi rispetto alle attività istituzionali degli enti stessi;
- Il Comune dell'Aquila intende avvalersi dell'istituto in parola al fine di conseguire proprie economie di spese, avvalendosi di organismi non lucrativi e disponibili a conferire gratuitamente beni e servizi;
 - La Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila (di seguito "Fondazione Carispaq"), fondazione di origine bancaria disciplinata dalla legge 23/12/98 n. 461 e dal decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, è un ente senza scopo di lucro ed ha statutariamente come specifica missione istituzionale il perseguimento dei tradizionali fini di interesse pubblico, di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, con preciso riferimento al territorio della Provincia dell'Aquila;
 - La stessa Fondazione Carispaq, con nota del 3 settembre 2013, ha manifestato la propria disponibilità ad assicurare la collaborazione al Comune dell'Aquila per la redazione del Piano Particolareggiato di Zona previsto nella "*Zona di completamento e attrezzature ricettive*" del PST del comprensorio turistico del Gran Sasso, con nota del 3 settembre;
 - Per tali attività previste nella presente convenzione la Fondazione Carispaq non avrà nulla a pretendere rappresentando le stesse un'azione volta alla promozione dello sviluppo economico e turistico dell'area del Gran Sasso d'Italia e rientrante pienamente nelle proprie finalità istituzionali;

Tutto quanto Sopra,

TRA


Il Comune dell'Aquila, rappresentata dal Sig..... ,nato a..... il
..... nella sua qualità di dirigente del Servizio....., il
quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione d'appartenenza, Partita IVA n.

E



Comune dell'Aquila

Settore Pianificazione



La Fondazione Carispaq, rappresentata dal Sig....., nato a..... il....., nella sua qualità di Presidente della stessa domiciliato, per la carica presso la sede della Fondazione, in L'Aquila, loc. Campo di Pile, 67100, via Salaria Antica Ovest;

si stipula la seguente convenzione.

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE E FINALITA'

1. La presente convenzione disciplina la fornitura, da parte della Fondazione Carispaq, delle seguenti attività e dei servizi, tutti in ragione della loro natura, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali:

- Definizione di una proposta del Piano Particolareggiato di Zona ai sensi dell'art.5 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.S.T. dell'area di particolare complessità Scindarella-Monte Cristo del massiccio del Gran Sasso da redigere di concerto e sotto la supervisione del Settore Pianificazione del Comune dell'Aquila nel rispetto delle particolari specificità ambientali del comprensorio anche in parziale variante al P.S.T. vigente, in considerazione dei programmi di sviluppo e interventi previsti dall'Amministrazione Comunale nell'area;
- La Fondazione Carispaq si impegna, altresì, ad essere di supporto alla concertazione con i soggetti pubblici decisori previsti dal citato P.S.T. per la redazione del P.P.Z. e si renderà disponibile, ove se ne ravvisasse necessità, per gli studi delle future eventuali iniziative di valutazione ambientale nonché di supporto alla concreta realizzazione delle iniziative che la Giunta Comunale riterrà di dover di seguito assumere.


2. Le prestazioni oggetto della presente convenzione, sono finalizzate:

- a) al soddisfacimento di un interesse pubblico;
- b) a favorire l'innovazione dell'organizzazione e una migliore qualità dei servizi da rendere;
- c) la realizzazione di maggiori entrate e/o economie per l'Ente.



Comune dell'Aquila

Settore Pianificazione



3. Le prestazioni suddette vengono richieste dal Comune dell'Aquila, nel rispetto e in esecuzione della deliberazione G.C. n. del....., esecutiva.

ART. 2

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. Le attività previste dalla presente convenzione saranno svolte dalla Fondazione Carispaq nei tempi e modi di seguito descritti:
 - in quanto alla definizione della proposta del P.P.Z. entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
2. Il legale rappresentante della Fondazione Carispaq individua il rappresentante della Fondazione incaricato dalla stessa di gestire i rapporti con il Comune dell'Aquila, al fine del coordinamento degli interventi che fanno capo a ciascuna delle parti, fermo restando che al Comune dell'Aquila è riservata la supervisione e l'orientamento delle attività.

ART. 3

DURATA

1. La presente convenzione ha la durata un anno tacitamente rinnovabile;
2. La rescissione della presente convenzione è invocabile in ogni momento purchè la richiesta venga espressa da una delle parti almeno trenta giorni prima;
3. Le parti potranno recedere dalla convenzione in caso di sopraggiunte necessità organizzative che non consentano l'ulteriore protrarsi della convenzione, pena disservizi nelle proprie ordinarie gestioni e funzioni, e ciò ad insindacabile giudizio delle stesse, previo confronto tra le parti e con un preavviso di (trenta) giorni.

ART. 4


OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE CARISPAQ

1. La Fondazione Carispaq si impegna, nei confronti del Comune, a titolo gratuito e senza alcun onere a pretendere, all'espletamento dell'attività di collaborazione di cui al precedente articolo 1



Comune dell'Aquila

Settore Pianificazione



e alla fornitura di servizi aggiuntivi di seguito previsti, secondo le modalità e termini concordati nella presente convenzione.

2. Nel caso in cui la Fondazione Carispaq non eroghi la consulenza/bene o servizio oggetto della presente convenzione entro il termine stabilito ed in assenza di cause di impedimento, il Comune può rescindere la presente convenzione con il preavviso in precedenza pattuito:

ART. 5

OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento da parte della Fondazione Carispaq delle prestazioni richieste che dovranno essere svolte di concerto con il Settore Pianificazione del Comune dell'Aquila anche in riferimento alle ulteriori attività che l'Amministrazione sta svolgendo all'interno del comprensorio turistico del Gran Sasso.
2. Il Comune adegua il suo comportamento al rispetto della massima collaborazione e correttezza nei confronti della Fondazione Carispaq in ordine all'espletamento richiesto.

ART. 6

GIURISDIZIONE

1. Nel caso insorgano controversie, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 241/1990, le stesse saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo.

ART. 7

NORMA FINALE

La presente convenzione è a titolo gratuito e non comporta alcun onere per il Comune.

L'oggetto della prestazione richiesta e concordata rientra nel patrimonio del Comune che potrà farne ogni uso consentito per legge, senza nulla a pretendere da parte della Fondazione Carispaq.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Aquila,

FIRMA DELLE PARTI CONTRAENTI